

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

n° 9

Oggetto: - Regolamento per la nomina dell'organo di revisione contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Santa Chiara e disciplina delle sue funzioni – Approvazione --

Il giorno **09/12/2020** alle ore **diciassette e trenta** si è riunito il CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE,

Hanno partecipato i Signori Consiglieri:

Angela Piccicuto
Michele Fantacci
Paggetti Marco
Pasquale Acquafredda
Camilla Sguazzi

Risultano assenti:

Sono presenti anche i componenti del collegio dei Revisori : Patrizia Zucchetti Antonio Martini Ghionzoli Gemma-

Presiede la seduta la Presidente Angela Piccicuto- provvede alla verbalizzazione il Direttore Dott. Fabrizio Calastri.

IL CONSIGLIO

Ricordato che presso questa Azienda opera un Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre membri secondo quanto disposto dall'art. 21 della Legge Regionale Toscana n. 43/2004 e dallo statuto vigente oltre che dalle previgenti normative regionali;

Fatto presente che le funzioni del Collegio dei Revisori sono state regolamentate al momento della sua istituzione;

Preso atto che si rende necessario un aggiornamento in merito alle funzioni svolte dal Collegio, in seguito anche alle intervenute normative nazionali sul controllo contabile e al compenso spettante a detto organo;

Ritenuto pertanto di predisporre un nuovo regolamento che disciplini le modalità di nomina e le funzioni dell'organo di revisione contabile;

Vista la bozza di regolamento il cui testo è allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi resi ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa, di approvare il nuovo Regolamento per la nomina dell'organo di revisione contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Santa Chiara e disciplina delle sue funzioni, il cui testo è allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica.

Regolamento per la nomina dell'organo di revisione contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Chiara" e disciplina delle sue funzioni.

Art. 1 - Costituzione Organo di revisione economico-finanziaria.

E' istituito presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Chiara" (d'ora in poi "Asp") l'Organo di revisione economico-finanziaria costituito ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 3.8.2004 n. 43.

Art.2 – Nomina Organo di revisione economico – finanziaria.

L'Organo di revisione contabile è costituito da un collegio di tre membri, due dei quali nominati dal Comune in cui ha sede l'Asp e il terzo nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Asp. Il Presidente è scelto dal Comune tenuto conto dell'anzianità di servizio presso l'Asp.

I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.

L'Asp comunica la composizione del Collegio dei revisori all'Istituto cassiere.

Art.3 – Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'organo di revisione contabile dura in carica quanto il Consiglio Comunale del Comune in cui ha sede l'Asp.

Il Collegio uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante.

Il Comune e il Consiglio di Amministrazione devono provvedere alla costituzione del Collegio entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

In caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

Il revisore è revocabile solo per inadempienza ai propri doveri.

Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi;
- d) mancata partecipazione del Presidente o di un membro del Collegio, senza giustificazione, a più di due sedute del Consiglio di Amministrazione consecutivamente o, in modo discontinuo, a più di un quarto delle sedute nell'anno solare.
- e) mancata partecipazione del Presidente o di un membro del Collegio, senza giustificazione, a più di due sedute del Collegio consecutivamente.

Art.4 – Incompatibilità ed ineleggibilità

Vi è incompatibilità alla carica di revisore per i seguenti soggetti (art.2399, 1° comma del Codice Civile):

- interdetti;
- inabilitati;
- falliti;
- condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro il quarto grado;
- coloro che sono legati all'Asp da un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

Per i sindaci revisori, la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Asp e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore e dai dipendenti dell'Ente stesso.

I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Asp.

Art.5 – Funzionamento dell'organo di revisione

L'organo di revisione si riunisce per l'espletamento del mandato presso la sede dell'Ente oppure in modalità telematica (video o audio conferenza) e redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. Nel caso di riunione tramite video/audio conferenza, il Presidente dovrà verificare che ogni sindaco possa prendere parte attivamente alla discussione, trasferire documenti e che al contempo sia assicurato il rispetto delle disposizioni e delle procedure dell'Azienda in ordine alla riservatezza, alla gestione e trattamento di notizie e documenti contenenti informazioni privilegiate.

Possono assistere alle riunioni del Collegio dei revisori, il Direttore e il Responsabile del Servizio di Contabilità/Economato.

I revisori dei conti operano collegialmente soltanto in sede di referto all'organo di governo dell'Ente nell'espressione dei pareri dovuti e nell'approvazione della relazione sul Bilancio d'Esercizio.

L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dai componenti del collegio, o da loro delegati, anche singolarmente, sulla base di una distribuzione di settori determinata con atto collegiale comunicato al Presidente dell'Ente.

L'organo funziona su impulso del suo Presidente che ne dirige l'attività. Per l'esercizio della collaborazione dovuta dai Revisori al Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Azienda può peraltro disporre, motivatamente, la riunione del Collegio.

Tale consesso dovrà tenere almeno una seduta trimestrale ed obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo su convocazione del Presidente. Per la validità delle stesse dovranno essere presenti almeno due componenti.

Le sedute sono verbalizzate a cura del componente più giovane del Collegio ed i verbali, debitamente approvati e sottoscritti da tutti i presenti, numerati progressivamente, risulteranno da apposito registro, vidimato dal Direttore dell'Azienda, avente natura di documento riservato.

I singoli verbali saranno peraltro inoltrati dal Presidente del Collegio agli Organi e soggetti tenuti a provvedere allorché implicino direttamente una conseguente azione intendendosi per tale anche la proposizione di giustificazioni da parte del responsabile, che deve sempre precedere la loro definitiva formalizzazione in caso di rilievi per gravi irregolarità, giustificazioni per le quali dovrà essere assegnato termine non inferiore a 10 gg.

Il Collegio assume le determinazioni di competenza con voto palese ed a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione è ammessa unicamente nell'ipotesi di conflitto di interesse nel quale caso ha carattere obbligatorio. Il voto contrario deve essere motivato ed il Revisore dissenziente ha il diritto di allegare al verbale relazione di minoranza.

Art. 6 – Compiti dell'organo di revisione

L'organo di revisione in conformità alle leggi e allo statuto, svolge i seguenti compiti fondamentali:

- verifica sull'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico;
- vigila sull'osservanza delle leggi;
- effettua accertamenti sulla tenuta della contabilità;
- verifica la conformità del bilancio alle risultanze delle scritture contabili;
- effettua verifiche periodiche di cassa.

Art.7 – Svolgimento dell'attività

L'attività del Collegio dei revisori è diretta al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda tramite il Presidente.

Il Bilancio d'Esercizio deve essere trasmesso al Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della scadenza stabilita per la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di revisione esamina il progetto di bilancio presentato dal Direttore dell'Asp in collaborazione con il Responsabile del servizio di contabilità ed accerta la corrispondenza del rendiconto stesso alle risultanze contabili della gestione, redigendo apposita relazione da presentare almeno cinque giorni prima della scadenza stabilita per l'approvazione del conto. Il Collegio formula sui singoli rimanenti atti i pareri di propria competenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti stessi.

Art. 8 – Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione

I revisori devono partecipare regolarmente alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire su temi inerenti le loro funzioni e/o su richiesta dei consiglieri.

Art. 9 – Rapporti con il Presidente e con il Direttore

I rapporti fra l'organo di revisione ed il Presidente nonché il Direttore dell'Asp sono improntati al rispetto delle rispettive funzioni in spirito di piena collaborazione. Nel caso in cui l'organo di revisione trovi difficoltà di accesso agli atti e documenti e ad acquisire le informazioni necessarie all'esercizio della sua funzione informa il Presidente. Persistendo tale situazione ne fa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Compenso

Ai componenti l'Organo di revisione spetta un compenso stabilito al momento della nomina che rimarrà invariato per tutta la durata della carica. Al Presidente del Collegio dei Revisori compete una maggiorazione del 50%.

Il compenso deve essere pari allo 0,020% del valore della produzione + lo 0,025% del totale attivo patrimoniale che risultano dall'ultimo bilancio approvato.

Ai revisori spetta inoltre il rimborso spese di viaggio e soggiorno secondo le disposizioni contenute all'art.10 del Decreto Ministero dell'Interno n. 475/1997 con esclusione delle eventuali spese sostenute per il raggiungimento della sede dell'Azienda.